

----- Allegato "B" -----

----- rep.n. 31601/racc.n. 10880 -----

----- STATUTO -----

Art.1 - Costituzione - Denominazione-----

A norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "ANCEFERR (Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti)", in sigla "ANCEFERR".-----

Possono far parte dell'Associazione operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di opere e lavori pubblici (SOA) rilasciata da organismi debitamente autorizzati e che siano iscritti al "Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili nelle gallerie attivate all'esercizio ferroviario" e/o al "Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili alla sede ferroviaria su linee in esercizio" (di seguito rispettivamente Sistema) istituiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'art.232 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.-----

L'Associazione potrà aderire all'A.N.C.E. - Associazione Nazionale Costruttori Edili, nonché ad altre associazioni di categoria.-----

Art.2 - Durata - Sede-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----


La sede dell'Associazione è in Roma.-----

Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici periferici.-----

Art.3 - Scopi-----

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:-----

- a) lo sviluppo delle buone relazioni e della collaborazione tra i propri associati;-----
- b) la tutela degli interessi morali e materiali degli associati e del settore imprendi-----



toriale di appartenenza degli stessi;-----

c) lo studio dei problemi rilevanti nel contesto dell'esercizio della specifica attività imprenditoriale degli associati, comprese le problematiche concernenti i rapporti con i dipendenti e l'elaborazione di un autonomo contratto di lavoro di settore, per la successiva adozione e gestione nazionale;-----

d) la rappresentanza unitaria, nei confronti di enti, istituzioni varie e di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, degli interessi degli associati per tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'attività di impresa esecutrice di lavori di opere civili alla sede ferroviaria su linee in esercizio;-----

e) fornire aiuto ai propri associati, finalizzato al miglioramento delle condizioni di esercizio delle rispettive imprese;-----

f) l'informazione dei propri associati - anche attraverso l'acquisizione presso terzi, per loro conto, dei necessari elementi - su tutte le tematiche di carattere amministrativo, legale, finanziario, tecnico, sociale e fiscale riguardanti l'esercizio della loro attività di impresa;-----

g) la formazione professionale del personale degli associati;-----

h) la diffusione presso terzi della cultura e della conoscenza delle tematiche connesse all'esecuzione dei lavori di opere civili alla sede ferroviaria su linee in esercizio;-----

i) la costituzione di rapporti con analoghi organismi di altri Paesi, anche al fine di stipulare accordi di riconoscimento e collaborazione;-----

j) l'adesione ad enti ed organismi associativi nazionali, internazionali e/o sovranazionali operanti nel suddetto settore di lavori;-----

k) la collaborazione con enti nazionali di normazione al fine di promuovere idonee elaborazioni ed aggiornamenti alla normativa tecnica di settore;-----

l) la promozione di studi, incontri ed iniziative, in collaborazione con enti ed associazioni di interesse nazionale;-----

m) l'accertamento e la rilevazione di costi, prezzi, dati statistici e notizie riguardanti il suddetto settore di lavori.-----

L'Associazione, previa delibera assembleare, potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costruzione di enti o società ad hoc.-----

Art.4 - Associati-----

L'Associazione è costituita da:-----

A) associati fondatori;-----

B) associati ordinari.-----

A) Associati fondatori:-----

Sono associati fondatori coloro che alla data del 16/02/2012 risultano regolarmente associati.-----

Essi sono:-----

1. CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l.;-----

2. IVECOS S.p.A;-----

3. M.I.COS. S.p.A;-----

4. FADEP S.r.l.;-----


5. SE.GI S.p.A;-----

6. MACEG S.r.l.;-----

7. FERONE PIETRO E C. S.r.l.-----

B) Associati ordinari-----

Sono associati ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo.-----



La qualifica di associato ordinario può essere richiesta dai seguenti soggetti:-----

- le imprese individuali;-----

- le imprese costituite in forma di società cooperative, società di capitali o di persone;-----

- i consorzi stabili costituiti a norma dell'art.36 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163.---

I predetti soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio e possedere i requisiti prescritti all'art.1 del presente Statuto.-----

Art.5 - Domanda di adesione quale associato-----

I soggetti che rientrano nelle categorie indicate nell'articolo precedente e che intendono aderire all'Associazione in qualità di associati debbono presentare domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.-----

La domanda dovrà contenere tutti i dati identificativi del soggetto richiedente che intende associarsi, compresa la documentazione attestante il possesso dei requisiti specificati al precedente art.1, i lavori eseguiti e le attrezzature di cui dispone a titolo di proprietà o leasing finanziario ed il certificato attestante l'iscrizione al Sistema rilasciato da Rete Ferroviaria italiana S.p.A.-----

Il richiedente, qualora costituito in forma di società, dovrà altresì comunicare il nominativo e le generalità dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici in carica.-----

All'atto della domanda i richiedenti dovranno altresì dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del presente Statuto; la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata per presentazione da due associati fondatori.-----

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----

La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al richiedente ed è inappel-

labile; in caso di rigetto della domanda di ammissione il richiedente non ha diritto

di conoscere i motivi di tale decisione.-----

Art.6 - Diritti e doveri degli associati-----

L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti. Essa ha la durata

di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo di-

sdetta da comunicarsi con almeno quattro mesi di preavviso rispetto al termine di

scadenza e fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.8. Il primo trien-

nio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accettata la domanda di ammis-

sione quale associato.-----

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto. In

particolare, essi hanno l'obbligo di versare i contributi associativi di rispettiva

spettanza per ciascun anno solare nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Di-

rettivo.-----

Gli associati hanno altresì l'obbligo di dare la loro collaborazione all'Associazione

per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa, di mettere a disposizione le

eventuali ulteriori risorse disponibili a tali fini di fornire le notizie e documenta-

zioni inerenti la propria attività relativamente al Sistema che verranno loro richie-

ste dagli organi associativi, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.-

Gli associati hanno diritto:-----

- di intervenire all'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo


art.13;-----

- di consultare libri, periodici, documenti e studi disponibili presso l'Associazione;

- di accedere a tutti i servizi che l'Associazione è in grado di fornire.-----

Art.7 - Contributi associativi -----

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione un contributo asso-



ciativo per ogni anno solare nella misura determinata dal Consiglio Direttivo a norma di quanto disposto nel presente Statuto.-----

Il Consiglio Direttivo stabilirà il termine inderogabile per il versamento dei contributi associativi.-----

L'associato che non provveda al pagamento del contributo associativo entro il termine prescritto è automaticamente sospeso da qualsiasi carica associativa e non ha diritto di partecipare all'Assemblea. Lo stato di morosità è attestato dal Tesoriere e comunicato all'interessato dal Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.-----

L'Associato che non abbia provveduto, dopo un ulteriore sollecito successivo alla comunicazione di morosità, al versamento dei contributi entro il termine assegnatogli, è dichiarato decaduto dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.-----

Il contributo associativo (o quota di esso) non è trasmissibile ad altri soggetti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.-----

Art.8 - Perdita della qualità di associato-----

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:-----

a) per cessazione dell'attività o messa in liquidazione e/o per decadenza dall'iscrizione al Sistema, comunicate dal soggetto interessato ovvero accertate dagli organi dell'Associazione;-----

b) per decadenza, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, qualora l'associato sia impresa individuale, o in caso di sottoposizione dell'associato a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, con effetto dal giorno antecedente la data di dichiarazione di una delle suddette procedure;-----

c) per decadenza conseguente al mancato versamento dei contributi associativi;---

d) per esclusione, qualora l'associato si renda colpevole di inosservanza alle norme del presente Statuto ovvero compia atti o iniziative dai quali possa derivare pregiudizio all'Associazione o agli altri associati, o al raggiungimento degli scopi associativi, o qualora si renda colpevole di comportamenti contro la morale, o in esecuzione di decisioni prese dal Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 26;-----

e) per recesso volontario;-----


f) per scioglimento dell'Associazione;-----

Nei casi specificati sub a), b) e c) la perdita della qualità di associato è automatica ed ha effetti dalla data di presa d'atto con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale deliberazione è vincolante, inappellabile e non impugnabile in via giudiziaria ovvero presso il Collegio dei Probiviri e va comunicata al socio interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata a firma del Presidente.-----

Nel caso specifico sub d) l'esclusione dell'associato è deliberata dal Collegio dei Probiviri e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo e deve essere trasmessa al soggetto interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata a firma del Presidente.-----

Ciascun associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno quattro mesi di preavviso; in tal caso la perdita della qualità di associato ha effetto dalla scadenza del prescritto periodo di preavviso.---

Resta fermo l'obbligo degli associati di versare il contributo associativo annuale dovuto per l'anno in cui si verifica, per una delle cause suddette, la perdita della



qualità di associato.-----

La perdita della qualità di associato, indipendentemente dalla causa che l'avrà determinata, non importa alcun diritto del soggetto interessato sul patrimonio dell'Associazione e determina la decadenza del medesimo da qualsiasi carica associativa.-----

Art.9 - Fondo comune-----

Il fondo comune dell'Associazione, destinato a finanziare le spese necessarie al funzionamento della stessa, è costituito:-----

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;-----

b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;-----

c) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente;-----

d) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo non deliberi diversamente;-----

e) da altri introiti, quali: rendite patrimoniali, contributi associativi, proventi derivanti da vendite di pubblicazioni, quote di iscrizione a corsi di formazione, contributi ad ogni titolo ottenuti, erogazioni di fondi pubblici e privati, anche comunitari, finalizzati alla realizzazione di finalità di interesse sociale e pubblico, ogni altra sopravvenienza derivante dall'attività associativa.-----

Gli associati non hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione e in caso di recesso non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati.-----

Art.10 - Esercizi finanziari - Bilanci -----

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relativa relazione, elaborati secondo le norme statutarie e di legge, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti, almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà approvarli, al Tesoriere, che redige una relazione scritta in merito.

Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Tesoriere; a tal fine detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.11 - Organi della Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.


Art.12 - Cariche associative

Possono essere eletti alle cariche associative:

- in caso di impresa individuale: i titolari o i procuratori generali o i direttori tecnici dell'impresa;

- in caso di società o consorzi: i legali rappresentanti o gli amministratori o i procuratori generali o i direttori tecnici o soci proprietari e i dipendenti; dette persone devono essere delegate con specifico mandato a impiegare il soggetto che rappresentano.

Le cariche associative hanno durata quinquennale e sono rinnovabili. Il quinquennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno dell'Assemblea che procede alla rielezione.



I membri del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, del Collegio dei Probiviri e il

Tesoriere sono designati nell'ambito degli associati. Il Presidente può essere designato anche fuori dall'ambito degli associati.-----

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Vicepresidente, di Presidente, di componente del Collegio dei Probiviri e di Tesoriere, se nominate nell'ambito degli associati sono gratuite.-----

Il consiglio direttivo delibera in merito al compenso annuale per il Presidente se eletto al di fuori dell'ambito degli associati.-----

Decadono dalle cariche associative i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di cui fanno parte; decadono altresì dalle cariche i componenti che perdano i suindicati requisiti di eleggibilità. La decadenza comporta la revoca automatica degli incarichi conferiti dall'Associazione in organizzazioni esterne ed impegna gli incaricati decaduti a rinunciare immediatamente a qualsiasi altro incarico assunto in funzione ed in relazione alla carica ricoperta nell'ambito dell'Associazione.-----

Art.13 - Assemblea - Costituzione - Computo dei voti-----

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è costituita dagli associati fondatori e dagli associati ordinari. -----

Hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento dei contributi associativi.-----

L'associato può essere rappresentato da una sola persona fisica avente i requisiti precisati al primo comma del precedente art.12.-----

Ciascun associato non può farsi rappresentare in Assemblea da altri associati ed ogni associato può essere portatore di una sola delega.-----

La determinazione dei voti di cui l'Assemblea è globalmente portatrice, nonché

dei voti spettanti a ciascun associato legittimamente presente è effettuata a norma

di quanto previsto dall'art.25 del presente Statuto.-----

Art.14 - Convocazione e decisioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e

comunque entro il trentuno marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e di

quello preventivo e delle annesse relazioni del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere invia-

to per raccomandata A.R. e/o a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun as-

sociato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

L'Assemblea è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Diretti-

vo lo ritengano opportuno o quando associati portatori di almeno il 25% (venticin-

que per cento) dei voti di cui l'Assemblea globalmente dispone ne facciano richie-

sta scritta con lettera contenente gli argomenti da dibattere indirizzata al Presi-

dente, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente oppure, in caso di

loro assenza o impedimento, dal più anziano di età dei componenti il Consiglio

Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario della riunione.-----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando sia presente

o rappresentato in prima convocazione almeno il 75% (settantacinque per cento)


dei voti e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei

voti di cui l'Assemblea è globalmente portatrice.-----

Fatte salve diverse specifiche disposizioni, le delibere dell'Assemblea ordinaria e

straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti presenti e ivi compresa la maggioranza assoluta dei soci fondato-



ri.-----

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.-----

Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, a meno che non trattasi di assemblea totalitaria.-----

Le delibere assembleari vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario designato per la riunione; esse vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.-----

Art.15 - Attribuzioni dell'Assemblea-----

Spetta all'Assemblea ordinaria:-----

a) fissare gli indirizzi di politica generale e di iniziativa dell'Associazione;-----

b) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;-----

c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale;-----

d) deliberare in merito a proposte o questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;-----

e) deliberare in merito all'esclusione degli associati;-----

f) discutere e deliberare in merito ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.-----

Spetta alla Assemblea straordinaria deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, ivi inclusi la trasformazione e/o il mutamento degli scopi associativi, il trasferimento delle sede in altro Comune e lo scioglimento dell'Associazione.-----

Art.16 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a nove, secondo determinazione che verrà assunta al riguardo dall'Assemblea all'atto della

nomina del Consiglio stesso.-----

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è nominata dagli associati fondatori.-----

Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo coloro che abbiano indirizzato relativa richiesta al Presidente dell'Associazione, nella quale va indicato il nominativo dell'associato in rappresentanza del quale si chiede di essere eletto ed alla quale va allegata la documentazione comprovante la funzione espletata, per carica o procura generale, nell'ambito di detto associato. Tale richiesta, firmata altresì dal legale rappresentante dell'associato interessato, va trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà procedere alla nomina; a tal fine farà fede la data di invio della raccomandata. -----


Non possono far parte del Consiglio Direttivo e, se già nominati, decadono automaticamente dall'incarico con provvedimento del Presidente e senza necessità di deliberazione del Consiglio stesso o dell'Assemblea, coloro i quali rappresentano un soggetto che ha perduto la qualità di associato a norma di quanto previsto dal precedente art.8.-----

Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo in sostituzione coopterà i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea, che resteranno in carica sino al completamento del triennio in corso.-----

Art.17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo-----

Compete al Consiglio Direttivo:-----

a) decidere in merito alle modalità da osservarsi e alle iniziative da intraprendere ai fini del perseguimento degli indirizzi di politica associativa definiti dall'Assemblea;-----



b) decidere in merito all'ammissione di nuovi associati;-----

c) elaborare il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;-----

d) determinare i contributi associativi dovuti dagli associati per ciascuno anno solare;-----

e) assumere e licenziare dipendenti;-----

f) determinare gli emolumenti e compensi da corrispondere al Presidente se eletto fuori dell'ambito degli associati;-----

g) designare le persone delegate in rappresentanza dell'Associazione presso altri enti, determinandone gli eventuali emolumenti;-----

h) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato relativamente ai soggetti aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dal precedente art.8;-----

i) deliberare in ordine alla richiesta di affidamenti bancari e all'assunzione e cessione di partecipazioni presso enti terzi;-----

l) deliberare in merito al trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune e all'istituzione di dipendenze, rappresentanze, delegazioni ed uffici periferici;-----

m) conferire incarichi di vario genere a terzi, determinandone modalità e compensi;-----

n) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti;-----

o) elaborare proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

p) ratificare in merito all'esclusione degli associati.-----

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Operativi per specifiche questioni, determinandone composizione, funzioni, poteri, modalità operative ed eventuali emolumenti.-----

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

Art.18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente in carica, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare; deve essere inviato con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, e in caso di urgenza almeno il giorno prima.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio stesso.


Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, senza diritto di voto, consulenti ed esperti invitati dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per la cui validità è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente oppure, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Ciascun consigliere ha diritto di voto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale la posizione sulla quale concorda il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal segretario della riunione; esse vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sono vincolanti per



tutti gli associati.-----

Art.19 - Presidente e Vicepresidente-----

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo designa inoltre il Vicepresidente, fra gli associati fondatori.-----

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dell'ambito degli associati il Presidente dell'Associazione.-----

Il Vicepresidente dell'Associazione deve essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.-----

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.-----

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento duraturo che non gli consente di svolgere le sue funzioni, la carica è temporaneamente assunta dal Vicepresidente, che provvederà a convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo Presidente e Vicepresidente.-----

Art.20 - Attribuzioni del Presidente-----

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, è l'organo esecutivo dell'Associazione e provvede a:-----

a) dare pratica attuazione agli indirizzi di politica associativa, in conformità alle determinazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;-----

b) elaborare i progetti di sviluppo per il raggiungimento degli scopi associativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;-----

c) gestire tutte le attività dell'Associazione, comprese quelle economiche ed amministrative, tenendo periodicamente informato il Consiglio Direttivo;-----

d) tenere i contatti e i rapporti con tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;-----

e) esercitare tutte le altre funzioni che gli venissero demandate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Art.21 - Rappresentanza

Il Presidente e/o il Vicepresidente hanno la rappresentanza dell'Associazione.

Art.22 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge, nell'ambito degli associati che ne abbiano fatto richiesta nei tempi e con le modalità stabilite al terzo comma del precedente art.16, il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri di cui due nominati dagli associati fondatori.

Il Collegio dei Probiviri designa tra i propri membri uno con funzione di Coordinatore.


I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili consecutivamente solo altre due volte.

In caso di dimissioni o impedimento duraturo di uno dei componenti del Collegio, il Presidente provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Probiviri assume, valutando ex bono et aequo, la propria determinazione inappellabile e vincolante per gli associati in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere per qualsiasi motivo in ordine al rapporto associativo tra gli associati e tra questi e l'Associazione e gli organi della stessa, nonché in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di esecuzione degli associati dell'Associazione.

Inoltre il Collegio dei Probiviri ha compito di verificare, su richiesta degli associati, la legittimità dei comportamenti degli Organi associativi ed il rispetto delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri assume le proprie determinazioni a maggioranza, senza



formalità di procedura, ma fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.-

Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, relativamente alle suindicate controversie è escluso il ricorso a qualsiasi giurisdizione per qualsiasi motivo, anche avverso le determinazioni del Collegio dei Probiviri.-----

Art.23 - Tesoriere-----

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.-----

Può essere nominato Tesoriere colui che abbia fatto richiesta nei tempi e con le modalità stabilite al terzo comma del precedente art.16.-----

Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente solo altre due volte; in caso dimissioni o impedimento duraturo verrà sostituito dal Presidente, che provvederà a convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo Tesoriere.-----

Il Tesoriere ha la funzione di curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed in particolare di provvedere:-----

- a) alla gestione dei pagamenti da effettuare ai terzi;-----
- b) a curare la riscossione dei contributi associativi e delle altre somme a qualsiasi titoli spettanti e/o dovuti all'Associazione;-----
- c) a predisporre rendiconti periodici da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;-----
- d) a formulare proposte al Consiglio Direttivo finalizzate a garantire una migliore gestione economico-finanziaria dell'Associazione;-----
- e) a redigere una propria relazione in merito al bilancio annuale.-----

Art.24 - Scioglimento dell'Associazione-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il consenso del 75% (settantacinque per cento) dei voti di cui essa è globalmente portatrice; con

la stessa delibera vengono nominati uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o per fini di pubblica utilità, sentiti i previsti organismi di controllo e fatte salve diverse destinazioni imposte dalle vigenti leggi.

Art.25 - Attribuzione dei voti - Contributo associativo

Il numero dei voti attribuibile a ciascun associato ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari è determinato in base all'iscrizione dell'associato stesso al sistema richiamato dall'art.1 dello Statuto.

In particolare, tale attribuzione di voti è determinata con il riferimento alla classe di iscrizione al sistema e al numero delle attrezzature disponibili all'associato. Per disponibilità si intende quella conseguente al titolo di proprietà o di leasing finanziario.

Per quanto concerne la classe di iscrizione vengono attribuiti:

per il sistema di qualifica delle opere civili in galleria:

- per l'iscrizione alla classe sei o superiore: voti diciotto;

- per l'iscrizione alla classe cinque: voti dodici;

- per l'iscrizione alla classe quattro: voti dieci;

- per l'iscrizione alla classe tre: voti cinque;

- per l'iscrizione alla classe due: voti due;


- per l'iscrizione alla classe uno: voti uno;

per il sistema di qualifica delle opere civili sulla sede ferroviaria:

- per l'iscrizione alla classe sette e superiori: voti diciotto;

- per l'iscrizione alla classe sei: voti dodici;

- per l'iscrizione alla classe cinque: voti dieci;



- per l'iscrizione alla classe quattro: voti cinque;-----

- per l'iscrizione alla classe tre: voti due;-----

- per l'iscrizione alla classe due: voti uno;-----

- per l'iscrizione alla classe uno: voto zero virgola cinque.-----

Per quanto concerne le attrezzature disponibili si prendono in considerazione:-----

per il sistema di qualifica delle opere in galleria:-----

quelle previste alle lettere c), d), e), f), h), i), l) e o) della tabella riportata all'art.

5.4, sub n.2), della normativa del Sistema rev. 6 edizione settembre 2011, appro-

vata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e si attribuiscono i seguenti voti per cia-

scuna attrezzatura richiesta per l'iscrizione alle singole classi suindicate:-----

- per ogni autocarrello diesel di potenza almeno 130 kw: voti uno;-----

- per ogni locomotore diesel di potenza almeno 160 kw: voti due;-----

- per ogni locomotore diesel di potenza almeno 350 kw: voti tre;-----

- per ogni caricatore strada/rotaia di potenza almeno 80 kw: voti uno;-----

- per ogni carro attrezzato con fresa di potenza di almeno 50 kw: voti cinque;-----

- per ogni carro attrezzato per l'esecuzione di iniezioni Sprintz Beton e getti di cal-

cestruzzo: voti due virgola cinque;-----

- per ogni carro soccorso: voti uno;-----

- per ogni piattaforma a pantografo: voti tre;-----

per il sistema di qualifica delle opere civili sulla sede ferroviaria quelle previste

alle lettere a), b), c), d) ed f) della tabella riportata dall'art.5.4, sub n.2), della nor-

mativa del Sistema rev.6 edizione agosto 2011, approvata dalla Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A. e si attribuiscono i seguenti voti per ciascuna attrezzatura richiesta

per l'iscrizione alle singole classi suindicate:-----

- per ogni autocarrello diesel di potenza almeno 130 kw: voti uno;-----

- per ogni locomotore diesel di potenza almeno 160 kw: voti due;-----

- per ogni locomotore diesel di potenza almeno 350 kw: voti tre;-----

- per ogni caricatore strada/rotaia di potenza almeno 80 kw: voti uno;-----

- per ogni carro attrezzato per l'esecuzione di iniezioni Sprintz Beton e getti di cal-
cestruzzo: voti due virgola cinque.-----

Non verranno concessi ulteriori voti per la disponibilità di attrezzature eccedenti il
numero strettamente richiesto per l'iscrizione alle classi suindicate.-----


I Consorzi stabili di imprese avranno diritto esclusivamente ad un numero di voti
pari al cinquanta per cento dei voti corrispondenti alla propria classe di iscrizione
al Sistema, con esclusione dell'aggiunta di ulteriori voti in relazione alle attrezza-
ture della disponibilità del Consorzio stesso.-----

Tutti gli associati entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno comunicare
o confermare per iscritto con lettera, posta elettronica o fax indirizzata al Presi-
dente dell'Associazione la rispettiva classe di iscrizione al Sistema ai fini dell'at-
tribuzione del corrispondente numero di voti in Assemblea, diversamente l'asso-
ciato non ha diritto di voto.-----

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo per ogni voto
frazione di voto attribuibile a ciascun associato, secondo i criteri sopra riportati.

Nel caso in cui un associato non provveda a comunicare come sopra disposto la
propria classe di iscrizione, l'associato è tenuto a versare le quote in misura pari
all'associato con punteggio più alto. Per la determinazione del contributo associa-
tivo annuale dovuto da ciascun associato si procede moltiplicando l'ammontare
della quota associativa annuale per il numero dei voti che l'associato può esprime-
re in Assemblea in base ai suddetti criteri.-----

Art.26 - Conflitto tra gli associati-----



Qualora tra gli associati si venisse a determinare conflittualità che possa essere

oggetto di deterioramento dei rapporti e turbamento dell'armonia associativa, il

Consiglio Direttivo provvederà alla segnalazione al Collegio dei Probiviri, i quali

esamineranno le circostanze e delibereranno sull'argomento. -----

Tale deliberazione sarà inappellabile.-----

Art.27 - Richiamo alle norme di legge-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.-----

Firmato: Vito Miceli - Giuseppe Pennacchio Notaio (segue sigillo).-----